



Si dà atto:

- che la presente seduta si tiene nella segreteria comunale;
- che i componenti dell'Organo Esecutivo ed il Segretario Comunale hanno adottato le dovute precauzioni in ordine alla distanza di sicurezza;
- che tutti i presenti sono dotati dei necessari dispositivi prescritti dal DPCM del 09/03/2020 a salvaguardia e tutela della sicurezza nell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## LA GIUNTA COMUNALE

**ATTESO** che l'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 44 del 28/06/2017, con la quale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 54 del 26/09/2017, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 243/bis, commi 8 e 9, nella parte in cui dispongono: *“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

*a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

*b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*

*c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*

**RICHIAMATO**, in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**VISTO** il Regolamento IUC – componente TARI-, approvato giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 17/09/2014, *esecutiva*, ed in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale dispone che in sede di redazione del piano finanziario vanno indicati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

### **Art. 8. Piano finanziario**

*1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.*

*2. Il piano finanziario comprende:*

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

**3.** *Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;*
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

**4.** *Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.*

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 5 della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D. L. n. 18/2020, che testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

**VISTA** la Legge 17/07/2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il D. L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), in particolare l'art. 106, comma 3-bis, che ha disposto lo spostamento al 30/09/2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022“;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**VISTE** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'esercizio 2019, approvate con delibera consiliare n. 8 del 30/03/2020, come riportate nel prospetto allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**RITENUTO**, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di confermare, per l'esercizio 2020 le tariffe TARI approvate per l'esercizio 2019, fatta salva l'ipotesi di conguaglio a seguito di approvazione del piano finanziario, nei modi e nelle forme di cui al citato art. 5 della Legge 24 aprile 2020, n. 27;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

**1)** Di proporre al Consiglio Comunale, per l'anno 2020, la conferma del piano tariffario TARI che si allega alla presente sub **A)** rimandando a successivo atto l'approvazione del piano finanziario con eventuale ipotesi di conguaglio.

**2)** Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 10/08/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. MARIO CALIGIURI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.FERDINANDO PIRRI**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>19/08/2020</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.FERDINANDO PIRRI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/08/2020 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **19/08/2020**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.FERDINANDO PIRRI**